



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV  
COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 24 FEBBRAIO 2023

Riunione del 15 febbraio 2023

Presidente:   Avv. Claudio Cutrera  
Componente   Avv. Luisella Savoldi  
Componente   Avv. Giuseppe Bianco

CFA 06/22-23- Reclamo ex art. 42 Reg. Giur. avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 47 del 18/01/2023, affisso all'Albo e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale Federale deliberava di infliggere, a carico del tesserato Bruno Frapiccini, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

\*\*\*\*\*

Con reclamo presentato in data 4 febbraio 2023 il signor Bruno Frapiccini, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bigoni del foro di Ancona, contestava il provvedimento reso dal Tribunale Federale Fipav con il C.U. n. 47 del 18/01/2023, con il quale era stata comminata al tesserato Frapiccini la sospensione da ogni attività Federale per mesi due per avere, in qualità di Ufficiale di Gara, richiesto rimborsi per spese asseritamente sostenute in occasione di viaggi necessitati dalla sua designazione in trasferte per l'arbitraggio di quattro gare, menzionando l'uso di propria autovettura con rimborso chilometrico nonostante risultasse il noleggio non autorizzato di autovetture presso la ditta "SicilyByCar".

La Corte Federale di Appello

- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta in giudizio;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 15 febbraio 2023, il Procuratore Federale, il quale, in considerazione della scarsa rilevanza del danno economico prodotto dal comportamento del reclamante, ribadiva che la sanzione inflitta dal Tribunale risultava equa e commisurata ai fatti contestati, concludendo per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza sottoposta a gravame.



- Sentito, altresì, nel corso dell'udienza il tesserato Frapiccini Bruno il quale dichiarava di non aver commesso in malafede i fatti contestati e che non aveva richiesto il rimborso del noleggio proprio perché non aveva potuto richiedere preventivamente l'autorizzazione, essendosi trovato sprovvisto dell'autovettura di famiglia all'ultimo momento e per motivi personali.
- Lo stesso reclamante specificava anche che la società di noleggio aveva emesso le fatture intestandole alla Fipav e non già a lui direttamente in ragione di un disguido dovuto ad un pluriennale rapporto commerciale in atto tra le parti e che proprio l'impossibilità di verifica dell'intestazione delle stesse, imputabile al fatto che trattavasi di fatture elettroniche inviate alla Fipav e non a lui, aveva concorso a determinare i fatti contestati.
- Il Frapiccini insisteva quindi per il suo proscioglimento in ragione anche della pluriennale carriera, del comportamento sempre corretto da lui tenuto e si offriva di restituire l'importo di € 21,75, al momento non restituiti in attesa della definizione del giudizio.
- Sentito altresì il legale del tesserato, avv. Marco Bigoni, il quale dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al reclamo presentato, concludeva chiedendo, in via principale, il proscioglimento dell'incolpato da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni inflittele in prime cure; in subordine, per il congruo e sensibile ridimensionamento dell'inibizione.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, tratteneva il reclamo in decisione.

#### FATTO

Il procedimento in parola trae origine dal deferimento della Procura Federale dal 17 novembre 2022 del tesserato Frapiccini per violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art. 16, comma 3, dello Statuto FIPAV (diritti e doveri degli associati e dei tesserati); articolo 5 del Codice Etico federale (principio di correttezza e lealtà); art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI (principio di lealtà), con la contestata aggravante di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 102 del Regolamento Giurisdizionale.

Ciò a seguito di segnalazione del Responsabile Settore Amministrazione Ufficiale di gara Fipav signora Daniela Giovanelli, avente ad oggetto la richiesta di rimborso chilometrico



per l'uso della propria autovettura in quattro trasferte benché risultasse il noleggio, per le medesime giornate, di autovettura presso la ditta SicilyByCar.

La Procura Federale, rilevato che non era stato richiesto un doppio rimborso, bensì il solo rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio mezzo e benché fosse stata, all'evidenza, noleggiata un' autovettura, deferiva il Frapiccini dinnanzi al Tribunale per violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art. 16, comma 3, dello Statuto FIPAV (diritti e doveri degli associati e dei tesserati); articolo 5 del Codice Etico federale (principio di correttezza e lealtà); art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI (principio di lealtà), con la contestata aggravante di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 102 del Regolamento Giurisdizionale.

Il Tribunale Federale, all'esito della discussione all'udienza del 15/11/2022, ritenuto non potesse "sussistere alcuna esclusione disciplinare della condotta contestata all'incolpato Frapiccini" riteneva che lo stesso dovesse essere adeguatamente sanzionato infliggendogli la sanzione della sospensione attività federale per mesi due.

Interponeva reclamo il Frapiccini deducendo l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento e l'eccessiva entità della sanzione irrogata in relazione ai fatti e ai comportamenti accertati.

In particolare, richiamando le difese già svolte in primo grado e sin dal primo atto difensivo, ribadiva che il noleggio era avvenuto in forma strettamente privata con carattere emergenziale poiché i termini per la richiesta di autorizzazione federale del noleggio convenzionato erano già decorsi (sei giorni prima della gara); ciò per tutte e quattro le gare contestate.

Ribadiva che l'incolpato aveva inteso percepire il solo rimborso dei costi sostenuti e non certo arricchirsi ai danni della Fipav e che l'importo maggiore del rimborso chilometrico rispetto al costo effettivo del noleggio era pari a complessivi € 21,97 oppure € 62,92 se nel conteggio non fossero conteggiati i rabbocchi di carburante effettuati in contanti.

Gli importi così percepiti dall'incolpato rispetto all'effettivo costo dei quattro noleggi effettuati per le medesime gare, non meritavano una sanzione così severa come quella comminata dal Tribunale.



Istava quindi, in ragione della propria immacolata carriera arbitrale, per l'archiviazione del procedimento disciplinare.

## DIRITTO

La documentazione acquisita dalla Procura Federale nel corso dell'istruttoria dà conto, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'effettivo accadimento dei fatti contestati, non negati dall'incolpato.

Il tesserato ha usufruito del noleggio dell'autovettura della società SicilyByCar per effettuare quattro trasferte e, per le medesime gare, ha richiesto il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio.

Deve essere ribadito che questa Corte non può avvalorare in alcun modo una "prassi" non prevista dal regolamento e dalle circolari sui rimborsi arbitrali.

L'uso dell'autovettura privata è consentito per trasferte con un chilometraggio complessivo non superiore a 800 km a/r.

Si può fare ricorso all'autonoleggio in sostituzione previa richiesta adeguatamente motivata che deve pervenire in tempi congrui (almeno sei giorni prima della data della gara).

Proprio la lunga militanza nel ruolo arbitrale non può far propendere per la mancata conoscenza della corretta procedura per l'ottenimento dei rimborsi chilometrici arbitrali da parte del reclamante.

Se poi è astrattamente ipotizzabile che un evento straordinario non prevedibile abbia imposto, nell'imminenza della gara, l'uso del noleggio anziché quello del mezzo proprio – senza che vi sia stato il tempo materiale per richiedere la preventiva autorizzazione, tanto non può avvenire in quattro gare in un breve lasso di tempo ovvero tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022.

Peraltro il tesserato non ha inteso portare all'attenzione di questa Corte i motivi per i quali si è visto costretto a optare per il noleggio senza richiedere l'autorizzazione nei tempi previsti, autorizzazione che non pare essergli stata negata in precedenza.



Alla luce delle considerazioni svolte, va affermata, quindi, la responsabilità disciplinare del sig. Frapiccini per le incolpazioni a lui ascritte.

Il comportamento tenuto dal reclamante è censurabile sotto il profilo della contrarietà ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dallo Statuto Fipav e dal Coni, i quali – per la costante giurisprudenza di questa Corte - si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento.

Com’è noto, difatti, agli arbitri, ancor più che ai comuni tesserati, si richiede il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e terzietà nei rapporti con i colleghi e con i terzi.

Quanto alla domanda subordinata sviluppata in reclamo e cioè a quella relativa alla eccessività della sanzione irrogata è opportuno rilevare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte Federale d’Appello, il compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione.

L’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.

A differenza di quanto indicato dal Tribunale non risulta, come indicato in reclamo, che vi sia opposizione da parte del Frapiccini alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Anzi lo stesso si è adoperato per produrre i conteggi per l’esatta individuazione delle somme che, peraltro, almeno inizialmente, erano state conteggiate in modo errato dal soggetto che aveva effettuato la segnalazione.

Nel sottolineare l’indiscutibile responsabilità disciplinare della condotta addebitata al reclamante, il Collegio ritiene di non condividere in pieno i rilievi del Tribunale in merito alla sanzione irrogata in concreto avuto riguardo “al vantaggio” conseguito dal Frapiccini.



A fronte di un comportamento collaborativo tenuto dall'incolpato, il quale non intendeva certo "arricchirsi" lucrando sui rimborsi richiesti, di una pluriennale carriera ai vertici della categoria arbitrale, deve essere correttamente commisurata la sanzione irrogata all'accertata responsabilità disciplinare dello stesso.

In considerazione di ciò, in ossequio al principio della gradualità della pena, è opportuno rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una sospensione da ogni attività federale fino al 24/2/2023 compreso.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata modifica del C.U. n. 47 del 18/01/2023, emesso dal Tribunale Federale, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico del Sig. Frapiccini Bruno riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale fino al 24 Febbraio 2023 compreso.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 24/02/2023